

Il Sindaço

OGGETTO: Misure temporanee omogenee dal 1 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017, deliberazione di Giunta Regionale n. XI/712 del 30/10/2018 – Modifica ordinanza sindacale del 05/10/2018 prot. n. 188539.

IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un



applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Rilevato altresì che con la DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 ($50 \mu g/m3$) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La DGR stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

La D.G.R. n. 449/2018 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria.

La D.G.R. n. 449/2018 – All. 2. del PRIA 2018 stabilisce le modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, integrando le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017 e n. 7095/2017.



Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nº 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017; Vista la DGR n. 449 del 2 agosto 2018;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 26 dello Statuto del Comune di Brescia.

Dato atto:

- che con propria ordinanza prot. n. 188539 del 05/10/2018 ha disposto a partire dal giorno 7 ottobre 2018 Misure temporanee omogenee dal 07 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
- che in data 30/10/2018 con D.G.R. n. XI/712, Regione Lombardia, ha introdotto nuove disposizioni temporanee inerenti le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel e ha modificato alcune disposizioni approvate con DGR 7095/2017.
- che in conseguenza delle nuove disposizione si rende necessario modificare l'ordinanza prima citata con un nuovo provvedimento che la sostituisce integralmente e che recepisce le nuove disposizioni regionali

Premesso quanto sopra

ORDINA

Dal 1 dicembre 2018 al 31 marzo 2019:

1. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite



di 1°livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 2014, dalla DGR n. 449 del 2 agosto 2018¹ e dalla DGR n.7095 del 18/09/2017, e precisamente :

a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso, in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel compreso, dalle 8.30 alle 12.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017 e della DGR n. 712 del 30 ottobre 2018 fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

La limitazione in esame non riguarda i seguenti tratti viari:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
- Tangenziale Ovest, via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
- tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente:
 - ✓ al Piazzale antistante l'Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi;
 - ✓ ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
 - √ ai parcheggi posti a est dell'area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli;

MOTOVEICOLI e: CICLOMOTORI

¹ Le DGR n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578 c n. 449/18 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle

7.30 alle 19.30, dal 1 gennaio al 31 dicembre non possono circolare:

⁻ gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);

gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, nelle giornate dal lunedi al venerdi, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07,30 alle 19,30, non possono circolare:

⁻ gli autoveicoli diesel di classe euro 3

⁻ per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00:

⁻ per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.



- ✓ parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti fino alla classe 3 stelle compresa in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite di 2°livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto da a) a h) con le seguenti estensioni:

- i) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 18.30 ed Euro 4 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);
- j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.



3. a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 164,00 (pagamento entro 5 giorni di euro 114,80) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- che l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 80 a euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981.

AVVISA

che il rientro al livello verde da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (tutti i giorni ai sensi della DGR XI/712 del 30 ottobre 2018), sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.



11 Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. nº 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dott: Emilio Del Bono

Il Dirigente Dott.ssp.Daria Rossi)